



COMUNE di ZUBIENA

(Provincia di Biella)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

^^^^^^^^^^^^^^

IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1990, N° 285
e
DELLA LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 31 OTTOBRE 2007

DELIBERAZIONE C.C.	N. 3	DEL 6.3.2008
NOTA A.S.L.	N. prot. 9230	DEL 31.3.2008 (osservazioni)
DELIBERAZIONE C.C.	N. 15	DEL 15.5.2008 (recepim. osservazioni)
PARERE FAVOREVOLE A.S.L.	N. prot.15621	DEL 30.5.2008
APPROV. DEFINITIVA DELIBERAZIONE C.C. N.27		DEL 26.6.2008
DELIBERAZIONE C.C.	N. 6	DEL 19.04.2023

I N D I C E

CAPO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ARTICOLI DAL N° 1 AL N° 6

RISCONTRO DIAGNOSTICO

ARTICOLI DAL N° 7 AL N° 9

CAPO II

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ARTICOLI DAL N° 10 AL N° 15

CAPO III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

ARTICOLI DAL N° 16 AL N° 23

CAPO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

ARTICOLI DAL N° 24 AL N° 37

CAPO V

INUMAZIONI

ARTICOLI DAL N° 38 AL N° 46

CAPO VI

TUMULAZIONI (sepulture private)

ARTICOLI DAL N° 47 AL N° 61

CAPO VII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLI DAL N° 62 AL N° 69

CAPO VIII

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI , AUTOPSIE, DISPERSIONE DELLE CENERI

ARTICOLI DAL N° 70 AL N° 75

CAPO IX

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO
ARTICOLI DAL N° 76 AL N° 80

CAPO X

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO
ARTICOLO N° 81

CAPO XI

NORME DI SERVIZIO
ARTICOLI DAL N° 82 AL N° 86

CAPO XII

POLIZIA DEL CIMITERO
ARTICOLI DAL N° 87 AL N° 97

CAPO XIII

CONTRAVVENZIONI
ARTICOLO N° 98

CAPO XIV

DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLI DAL N° 99 AL N° 100

CAPO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 1

1. In conformità alle disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte contenute nel tit. IX del D.P.R. 03/11/2000 N. 396 'Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile', i familiari, i direttori di Istituto, di Ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio di Stato civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.
2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, etc. del defunto, il tutto in osservanza dell'art. 73 del D.P.R. 3 Novembre 2000 n. 396.

ART. 2

1. A norma dell'art. 103, sub.A) del T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n° 1265, i Medici devono per ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia, che a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di statistica.
3. Fermo restante per i Sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.
4. L'obbligo della denuncia della causa di morte è pure fatto ai Medici incaricati d'eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria per riscontro diagnostico e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia diagnostica o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n° 285.
5. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del DPR 13 febbraio 1964 n° 185.
6. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune ne darà immediata informazione all'Unità Sanitaria Locale ove è avvenuto il decesso.
7. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal Medico Necroscopo.
8. Il Comune entro trenta giorni invierà copia della scheda di morte all'Unità Sanitaria Locale a cui l'Ente appartiene.

ART. 3

1. Nel caso di rinvenimento di parte di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne da subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza ed all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio. Quest'ultima, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria incaricherà dell'esame del materiale rinvenuto il Medico Necroscopo e comunicherà i risultati

degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questi rilasci in Nulla osta per la sepoltura.

ART. 4

1. Le funzioni di Medico Necroscopo di cui all'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 sono esercitate da un Medico nominato dall'Autorità Sanitaria competente.
2. Il Medico Necroscopo ha il compito d'accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 74.
3. La visita del Medico Necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dai successivi artt. 10, 11, 12 e comunque, non dopo le 30 ore.

ART. 5

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, si eseguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti nei commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato Medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 6

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parte di cadaveri ed ossa umane di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

RISCONTRO DIAGNOSTICO

ART. 7

1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un deposito d'osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della Legge 15 febbraio 1961, n° 83. Il competente servizio dell'A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta d'esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

ART. 8

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di Legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore secondo quanto previsto per la fattispecie del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230.

ART. 9

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal Direttore Sanitario dell'Ospedale o della Casa di Cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 2 ultimo capoverso.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n° 1265 e successive modifiche.
4. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico sanitario deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPO II

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 10

1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo la procedure di cui all'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993 n. 578 'Norme per l'accertamento e la certificazione di morte' e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22 agosto 1994 'Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte' nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 2 dicembre 1975 n. 644 e successive modifiche ed integrazioni (prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico) non incompatibili e non in contrasto con la Legge 29 dicembre 1993 n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità 22 agosto 1994 n. 582.

ART. 11

1. Nei casi morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico Necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 12

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, o da altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del competente servizio dell'A.S.L. il Sindaco può ridurre il tempo d'osservazione.

ART. 13

1. Durante il periodo d'osservazione il corpo dev'essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Nel caso di deceduti di malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il competente servizio dell'A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

ART. 14

1. In apposito locale del Cimitero, che corrisponde alla camera mortuaria, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme per il periodo prescritto:
 - a) Di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo d'osservazione prescritto;
 - b) Di persone morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o luogo pubblico;
 - c) D'ignoti di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.
2. Durante il periodo d'osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono state somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'A.S.L. in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13 febbraio 1964 n° 185.

ART. 15

- ~~1. Non essendoci nell'ambito del Cimitero un apposito locale da destinare ad obitorio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del DPR 10.09.1990 n° 285, il Comune si attiene a quanto disposto dall'art. 14, 1° comma e dal 15, 1° e 2° comma dello stesso DPR 285/90.¹~~
1. La Camera mortuaria del cimitero del Capoluogo svolge anche le funzioni di deposito e di obitorio, fatto salvo quanto previsto all'art. 14 c.1 ed all'art. 15 commi 1 e 2 del D.P.R. 9 settembre 1990 n. 285, per quanto riguarda le funzioni obitoriali relative ad autopsie, riscontri diagnostici, allestimento ed esercizio di celle frigorifere, mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati radionuclidi.

CAPO III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

ART. 16

1. Trascorso il periodo d'osservazione di cui agli artt. 10 e seguenti del presente Regolamento il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

ART. 17

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti all'atto del parto.

ART. 18

1. Ogni cadavere, prima d'essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avvilupato in un lenzuolo.

ART. 19

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere in legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm., se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con parete spesse non meno di 2,5 centimetri.

¹ Art. 14 comma 1: i depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Art. 15 comma 1 e 2 : Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

L'Unità Sanitaria Locale comprendente più Comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il Comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna Unità Sanitaria Locale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque. Nel caso di un Comune il cui territorio coincide con quello di una Unità Sanitaria Locale, oppure comprende più Unità Sanitarie Locali, le determinazioni in proposito sono assunte dal Comune e il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla popolazione complessiva del Comune. Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.

ART. 20

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo del necroforo deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Per la sola tumulazione, nella cassa, prima delle chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile.²
3. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma deve prevedersi in non oltre 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche in qualunque periodo dell'anno) passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità in data 24 giugno 1993 n. 24 e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della Circolare predetta, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fin al momento della sepoltura. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al competente Servizio A.S.L. che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

ART. 21

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, è proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Servizio dell'A.s.l. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 22

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

ART. 23

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio e il necroforo sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

²Questa disposizione è contenuta nell'art.30 del DPR 285/90 per i trasporti salma da Comune a Comune o anche da e per l'estero.

CAPO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 24

1. Il trasporto dei cadaveri al Cimitero è a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere dev'essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale dev'essere consegnata al necroforo.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato DPR n° 285/1990.
4. Il trasporto delle salme dei non abbienti è a carico del Comune e viene effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

ART. 25

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono:
 - a. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
 - b. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 26

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo d'osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, seguendo le prescrizioni di cui all'art. 18 del DPR 285/90, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa le vieti su proposta del competente Servizio dell'A.S.L.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadavere da o per l'estero quando si tratta di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

ART. 27

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il competente servizio dell'A.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 28

1. I cortei funebri, negli orari disciplinati dal Sindaco, debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

ART. 29

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada ne possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ART. 30

1. Il trasporto di un cadavere in un Altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui all'art. 25 del presente Regolamento, è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 31

1. Per il trasporto delle salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del DPR 10 settembre 1990, n° 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formulina F.U. dopo che sia trascorso il periodo di osservazione secondo quanto previsto agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 285/90 nonché al capitolo 3 della Circolare 24 Min-san. in data 24 giugno 1993.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 32

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori del Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o alla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. Il necroforo non potrà abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 33

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n° 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del DPR 10 settembre 1990, n° 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n° 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del DPR 10 settembre 1990, n° 285.

ART. 34

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al necroforo il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 79 e 80 del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del competente servizio dell'A.S.L.

ART. 35

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio Comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

ART. 36

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio Comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del DPR 10 settembre 1990, n° 285.

ART. 37

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a 0,660 mm., saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa umane ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO V

INUMAZIONI

ART. 38

1. Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda idrica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità

ART. 39

1. Ogni fossa sarà contrassegnata, a cura del Comune, con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Il cippo deve esser costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.

ART. 40

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 41

1. Le fosse per l'inumazione dei cadaveri di persone di oltre i dieci anni d'età debbono avere nella loro parte più profonda (a mt. 2) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno di mt. 0,50 da ogni lato.
2. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni, debbono avere nella parte più profonda (a mt. 2) una lunghezza media di mt. 1,50, una larghezza di mt. 0,50 e debbono distare almeno mt. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di mt. 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere previsti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 42

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse in metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa in legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa in legno non deve essere inferiore a cm. 2.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 43

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 44

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde od a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente articolo 40.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

ART. 45

1. Sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a mt. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio Tecnico Comunale. In caso d'inadempienza, il Comune provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento, con diritto di rivalsa e di rimborso. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 46

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e lapidi in metallo, cemento pietra o marmo dell'altezza non superiore a mt. 1,00. Non è consentito l'uso di monumenti e lastre che coprano una estensione maggiore dei 2/3 della fossa.
2. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPO VI

TUMULAZIONI **(sepulture private)**

ART. 47

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) Aree per tombe di famiglia o monumentali;
 - b) Tombe o forni o loculi individuali;
 - c) Aree per cripte semi-interrate;
 - d) Nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali ovvero di urne cinerarie

2. Forme, tipologia e dimensioni sono stabilite tenendo conto che le misure minime di superficie delle aree date in concessione per la costruzione di tombe monumentali devono permettere la realizzazione di manufatti provvisti di un adeguato spazio antistante ai loculi per consentire, in applicazione al D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico delle salme in sicurezza.

3. I manufatti destinati alla tumulazione dei feretri devono possedere tutti i requisiti previsti all'art. 76 del D.P.R. 285/90 di seguito elencati:
 - a. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati
 - b. I loculi possono essere a più piani sovrapposti
 - c. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro
 - d. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizia, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche
 - e. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg./mq
 - f. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà
 - g. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido
 - h. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna
 - i. È consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo rendere sicura la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Per le nuove costruzioni devono essere garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25 di larghezza m. 0.75 di altezza m. 0.70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90.

4. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in nicchia ossario/cineraria individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0.70 di larghezza m. 0.30 e di altezza m. 0.50. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, bensì la usuale collocazione di piastra di marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

ART. 48

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) b) e c) del precedente articolo 47(commma 1°) devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del DPR 10 settembre 1990, n° 285.
2. Per i resti mortali di cui al punto d) del precedente articolo 47 ,comma 1° ,si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 del DPR 10 settembre 1990, n° 285

ART. 49

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 50

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.
2. Qualora la manutenzione delle tombe non venga eseguita in maniera adeguata a giudizio dell'Amministrazione Comunale, verrà data comunicazione ai concessionari, invitandoli a provvedere nel più breve tempo possibile.
3. In caso di accertata incuria da parte dei concessionari, nell'interesse del decoro degli spazi cimiteriali, il Comune provvederà in via sostitutiva, riservandosi la possibilità di rivalersi sui concessionari per il rimborso delle spese sostenute.

ART. 51

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) Ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) Ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) Ad Enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere la concessione della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - Gli affini ascendenti e discendenti diretti
 - I fratelli e le sorelle
 - Il coniuge.
5. Alle tombe di famiglia si applicano le disposizioni del successivo art. 53 comma 7 del presente Regolamento.
6. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

ART. 52

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2° comma dell'art. 93 del DPR 10 settembre 1990, n° 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.
3. Quando verificatesi ripetuti consensi si avesse fondata ragione di ritenere che essi celino una vera alienazione parziale, avente caratteristica di speculazione, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere l'uso di detta facoltà.

ART. 53

- ~~1. Le nicchie, i loculi possono contenere un solo feretro.~~ 1. I loculi possono contenere un solo feretro. Le nicchie possono contenere le ossa, i resti mortali, le ceneri di un solo individuo.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo, salvo per quanto stabilito al successivo articolo **61** del presente regolamento;
4. Il diritto di concessione individuale ha la durata ~~di anni **35** dalla data di concessione.~~ di anni **35** dalla data di tumulazione.
- ~~5. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo inumare i resti mortali nell'ossario comune, subordinandone la deposizione al parere del competente Servizio Sanitario, ed in ogni caso soltanto qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, precisando che, in caso di mineralizzazione non completa, si seguirà la procedura indicata al comma 6 dell'art. 65 del presente regolamento; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza, per un periodo di ulteriori anni **35**.~~
5. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo inumare i resti mortali nell'ossario comune, subordinandone la deposizione al parere del competente Servizio Sanitario, ed in ogni caso soltanto qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, precisando che, in caso di mineralizzazione non completa, si seguirà la procedura indicata al comma 6 dell'art. 65 del presente regolamento; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza, per un periodo di ulteriori anni **30**. E' altresì concessa agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza per un periodo inferiore **ai 30 anni per anni 20**.
Nel caso di loculi già scaduti in anni passati, l'erede al momento del rinnovo è tenuto a versare una quota pari a tanti trentesimi/ventesimi (a seconda della scelta effettuata) per gli anni che si dovranno riscattare rapportati alla metà della tariffa vigente al momento del rinnovo;
In caso di loculi venduti a persone viventi la scadenza della concessione decorrerà dalla data della sepoltura previo pagamento al comune di una quota pari a tanti trentesimi per gli anni che si dovranno riscattare rapportati alla metà delle tariffe vigenti al momento della sepoltura
6. L'acquisto di loculi può essere concesso a persone viventi, a condizione che i concessionari abbiano compiuto almeno **65 anni** di età, **oppure a persone anche di età inferiore nell'esclusivo caso del coniuge superstite**
7. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo è consentita la collocazione di più cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, a condizione che le dimensioni del loculo siano adeguate.
8. I resti mortali potranno essere collocati anche nelle nicchie ossario di cui alla lettera D dell'art. 47 (comma 1) del presente Regolamento comunale, la cui concessione ha la durata di **anni 30** decorrenti dalla data dell'atto di concessione. Alla scadenza di tale termine, il Comune rientrerà in possesso dell'ossario facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, e non è previsto il rinnovo della concessione della celletta ossario.
9. L'acquisto degli ossari è consentito agli eredi di persona già defunta, e non prima della scadenza della concessione del colombaro o della data di esumazione dei resti mortali, ed a persone che hanno espresso la volontà di cremazione e che intendono ottenere la concessione della celletta ossario per la conseguente collocazione di una urna cineraria all'interno della celletta.
10. Di stabilire che l'approvazione del tariffario il suo aggiornamento nel tempo e le specifiche di dettaglio nel regolamento è demandata alla Giunta Comunale"

ART. 54

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi e delle cellette ossario non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. **TALE PERMESSO DOVRA' ESSERE RICHIESTO IN FORMA SCRITTA ALLEGANDO UNA DESCRIZIONE DELLE DECORAZIONI , DEGLI ABBELLIMENTI ETC. ED EVENTUALMENTE UNA RIPRODUZIONE (FOTO /DISEGNO) DEGLI STESSI.**

LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE REALIZZATE IN CARATTERE BRONZATO Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i dieci centimetri.

Le lapidi di chiusura dei loculi e delle cellette devono essere uniformi con quelle preesistenti nel blocco ove sono ubicati.

ART. 55

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su determinazione del Responsabile del Servizio.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale, su conforme parere del competente Servizio dell'A.S.L. . All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le opere devono essere autorizzate, pena la decadenza dell'atto di concessione dell'area, entro due anni dalla stipula dello stesso ed ultimate entro tre anni dal rilascio della Concessione Edilizia.
4. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario e deve essere richiesto ed ottenuto il Certificato di agibilità.

ART. 56

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Comune.

ART. 57

1. Le concessioni di tombe delle di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curarne la manutenzione. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono o di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla metà della tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.
4. Qualora gli aventi diritto alla concessione in una delle tombe di cui al precedente articolo 51 venissero ad estinguersi senza eredi, la tomba ritornerà in uso al Comune dopo 50 anni dall'ultima tumulazione;

ART. 58

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già

avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti, oltre al valore delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo.

ART. 59

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del DPR 21 ottobre 1975, n° 803 potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del DPR 285/1990.

ART. 60

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di Legge a spese del concessionario.

ART. 61

1. Il Comune rimborserà al concessionario o loro aventi causa, nel caso di restituzione del loculo o delle cellette-ossario, di cui al precedente art. 53 la metà del corrispettivo della concessione, ove la restituzione venga effettuata entro dieci anni dalla data della concessione e un terzo del corrispettivo, qualora la restituzione avvenga dopo 10 anni, ma prima dei venti dalla data dell'atto di concessione.

CAPO VII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 62

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. Le seconde allorché i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per essere trasportati in altra sepoltura o per essere cremati, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del DPR 285/90.

ART. 63

1. Le esumazioni ordinarie, a norma dell'art. 82 del DPR 10 settembre 1990, n° 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

ART. 64

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente articolo 37.
3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal necroforo. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Tutti i rifiuti derivanti da esumazione e da estumulazione e tutti i rifiuti risultanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali devono essere raccolti, trattati smaltiti secondo quanto previsto agli articoli 12 e 13 del D.M. 15/7/2003 n.254. I rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali sono da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art.7, comma 2 lettera e) del D.Lgs 5/2/1997 n.22.

ART. 65

1. Prima che siano trascorsi dieci anni per le sepolture ad inumazione e trenta per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.
2. Prima dei predetti termini, il Sindaco può consentire le esumazioni e le estumulazioni per il trasporto di feretri, ma non la loro apertura.
3. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione.
4. I parenti dei defunti per i quali è scaduto il periodo di concessione, semprechè rintracciabili, verranno informati con congruo anticipo mediante avviso scritto circa la data prevista per le estumulazioni, e potranno, secondo la loro libera scelta, assistere alle operazioni.
5. Nel caso in cui non sia possibile rintracciare alcun erede o avente diritto, verrà affisso in modo permanente un avviso all'interno del Cimitero, almeno sei mesi prima della data prevista per le estumulazioni, scaduto tale termine il Comune provvederà in ogni caso alle operazioni, le ossa verranno deposte nell'ossario comune ed ogni cosa rinvenuta cadrà in proprietà del Comune.
6. Qualora all'atto dell'estumulazione si verifichi che il processo di mineralizzazione non sia completato, i feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati per un periodo di anni dieci, riconducibile a cinque anni ovvero due anni, qualora si faccia ricorso alla sostanze biodegradanti di cui alla Circolare del Ministero della Sanità in data 31/7/1998 n.10, per le salme tumulate da oltre venti anni, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
7. Qualora le salme vengano rinvenute in stato di completa mineralizzazione, le ossa potranno essere deposte nell'ossario comune, seguendo le procedure di cui all'art. 53 comma 5 del presente Regolamento Comunale.

ART. 66

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del DPR 10 settembre 1990, n° 285, ed integrate con quanto disposto al comma 1 dell'art. 65 del presente Regolamento.

ART. 67

1. Le esumazioni straordinarie e le estumulazioni eseguite in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del custode del cimitero e, ai sensi del prot. 3294 del 4/10/2002 D.G.R. n.115 – 6947 del 5.8.2002 (BUR 37 del 12/9/2002) non è più prevista la presenza del competente servizio A.S.L.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del necroforo, sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità Giudiziaria, per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle del competente servizio dell'A.S.L. a tutela dell'igiene.

ART. 68

1. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dal Sindaco su richiesta di privati o dall'Autorità Giudiziaria, per motivi di interesse giudiziario, dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità, con il concorso del competente Servizio dell'A.S.L., di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa d'imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
3. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da tutte le persone che manualmente e direttamente eseguono le operazioni di esumazione e di estumulazione, devono essere accuratamente lavati e quindi, eventualmente, disinfettati.

ART. 69

1. Nei casi di estumulazioni ed esumazioni straordinarie, effettuate su richiesta di parte interessata e debitamente autorizzate dal Sindaco, il necroforo ha il compito esclusivamente di assistere alle operazioni verificando se le medesime vengono eseguite correttamente e di ritirare la documentazione relativa all'eventuale trasporto presso altro Comune. La parte interessata dovrà comunque sempre provvedere autonomamente a fornire il personale necessario.

CAPO VIII

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI ED AUTOPSIE

ART. 70

1. La cremazione di ciascun cadavere avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 30 marzo 2001 n. 130 e della L.R. 9 dicembre 2003 n. 33.
2. L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso autorizza la cremazione dietro presentazione di un certificato in carta libera del medico Necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato
3. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

4. L'autorizzazione alla cremazione può avvenire nel rispetto della volontà del defunto o dei suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.
 - b) Iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione , tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella dell'iscrizione. L'iscrizione alle associazioni di cui sopra vale anche contro il parere dei familiari
 - c) In mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso.
 - d) La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

ART. 71

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'Autorità Comunale, ponendo nei crematori autorizzati l'intero feretro.
 2. Le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere disperse oppure conservate, nel rispetto delle volontà espresse dal defunto.
 3. Nel caso in cui il defunto abbia manifestato la volontà di far conservare le proprie ceneri, queste vengono riposte in un'apposita urna cineraria sigillata, portante all'esterno il nome, il cognome, data di nascita e di morte del defunto.
 4. L'urna cineraria viene consegnata al coniuge o altro familiare avente diritto, o in alternativa all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione di cui il defunto risultava iscritto, previa sottoscrizione di un documento riportante la destinazione finale dell'urna. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato civile.
 5. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.
 6. l'affidamento dell'urna cineraria dovrà avvenire nel rispetto della seguente procedura:
- A) presentazione della domanda di autorizzazione da parte del soggetto affidatario dell'urna cineraria, individuato dal defunto oppure ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge regionale Piemonte n. 20/2007, comprensiva della dichiarazione di cui al comma 3, dell'art. 3, della legge regionale predetta;
 - B) a tale domanda dovrà essere allegata la espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi;
 - C) l'obbligo da parte dell'affidatario dell'urna cineraria di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni
 - D) Verifica da parte degli uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi, come stabilito dall'art. 2, comma 5, della legge regionale Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20;
 - E) Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del servizio sopra individuato;
 - F) Consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del forno crematorio;
- G) La conservazione delle ceneri deve avvenire nell'urna cineraria ricevuta in consegna dal responsabile del forno crematorio . L'urna non può essere aperta e tantomeno svuotata di parte o di tutto il suo contenuto (salvo che per l'effettuazione dell'operazione di dispersione delle ceneri) per trasferirlo in altro contenitore.
 - H) L'urna deve essere conservata in un luogo confinato e stabile , in un vano o mobile di adeguate dimensioni , chiuso e destinato unicamente a conservare l'urna medesima, protetto contro possibili asportazioni , aperture , cadute o rotture accidentali.
 - I) Il luogo ove collocare l'urna dovrà essere individuato rispettando criteri igienico-sanitari e di decoro. E' pertanto fatto divieto di collocare l'urna in locali adibiti a cucina , dispensa o altri destinati ad ospitare generi alimentari , così come all'interno di fabbricati precari o luoghi aperti al pubblico.

7. Nel caso in cui l'affidatario dell'urna , per decesso o per impedimento di altro genere , non sia più in grado di assumersi le responsabilità correlate all'affidamento l'urna sarà affidata ad altro soggetto risultante da nomina testamentaria . In mancanza di specifiche indicazioni testamentarie si procederà secondo i gradi di parentela più prossimi , così come stabiliti dal Codice Civile.
8. In assenza di specifica disposizione testamentaria l'affidamento delle ceneri si intende a tempo indeterminato. Sia nell'ipotesi di scadenza del termine stabilito dal decuius , che in quella in cui – trattandosi di affidamento a tempo indeterminato – non vi siano soggetti disponibili ovvero che non siano in possesso dei requisiti per l'affidamento , le ceneri saranno destinate al cinerario comune.

ART.72

E' consentita la dispersione delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme nel rispetto della disciplina di cui alla LEGGE REGIONALE N. 20 del 31 ottobre 2007.

1.La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zubiena e può essere eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione , la sua volontà è eseguita dalle persone individuate dall'art. 2 della L.R. N. 20/2007.

2.La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi :

- a) nel cinerario comune ai sensi art. 80 c. 6 D.P.R. 285/1990
- ~~b) in montagna , a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi~~
- ~~c) nei laghi , ad oltre cento metri dalla riva~~
- ~~d) nei fiumi~~
- ~~e) in mare~~
- ~~f) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi~~
- b) nell' area individuata presso il Cimitero Comunale di Riviera dal Piano Regolatore Cimiteriale.
- c) in aree private , al di fuori dei centri abitati , con il consenso dei proprietari.

3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dal D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).
4. La dispersione in aree private , al di fuori dei centri abitati , deve avvenire all'aperto , con il consenso dei proprietari e non può dar luogo a attività aventi fini di lucro.
5. La dispersione delle ceneri deve essere effettuata osservando le modalità di seguito indicate:
-il contenitore delle ceneri, al momento dell'apertura e dello spargimento deve essere posato sul terreno, subito dopo la dispersione ,nei posti diversi dal cinerario, le ceneri devono essere ricoperte con terra o altro materiale naturale che ne impedisca l'allontanamento ; la dispersione delle ceneri non può essere effettuata con condizioni climatiche di forte vento.
6. La dispersione delle ceneri dovrà avvenire entro giorni 30(trenta) decorrenti dalla data dell'autorizzazione di cui al comma 1).
7. Viene istituito un apposito registro su cui l'Ufficiale di Stato Civile provvederà a riportare tutte le notizie e le procedure seguite per l' affidamento delle urne a familiari ed eredi e la dispersione delle ceneri. Unitamente al registro l'Ufficiale di Stato Civile avrà cura di conservare le copie dei documenti e dei provvedimenti adottati .

ART. 73

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio dell'A.S.L. per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al competente servizio dell'A.S.L., ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n° 1265, e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
5. Quando nel corso di un'autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 74

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del competente servizio dell'A.S.L. , da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo d'osservazione.
2. Per fare eseguire su un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) Una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui l'effettuerà;
 - b) Distinti certificati del Medico curante e del Medico Necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 31 del presente Regolamento è eseguito dal competente servizio dell'A.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo d'osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del DPR 10 settembre 1990, n° 285.

ART. 75

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di Legge vigenti, in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori, a mente degli artt. 9 e 69 del DPR 13 febbraio 1964, n° 185.

CAPO IX

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

ART. 76

1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) I cadaveri delle persone morte fuori Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) I cadaveri delle persone nate nel territorio comunale, anche se aventi in vita altra residenza;
- e) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- f) I resti mortali delle persone sopra elencate.

ART. 77

1. Il cimitero comprende:
 - a) Un'area destinata ai campi d'inumazione;
 - b) Un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
 - c) Una camera mortuaria che funge anche da deposito d'osservazione;
 - d) Un ossario comune;
2. Il cimitero dovrà essere dotato dei seguenti locali, la cui presenza risulta obbligatoria a termini di legge:
 - servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero;
 - edificio per la raccolta delle urne cinerarie, utilizzabile anche per la deposizione di cassette ossario;
 - cinerario comune per raccolta e conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
3. E' prevista l'individuazione di un'ulteriore area appositamente riservata alla dispersione delle ceneri, da realizzarsi secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni attuative di cui 3 della Legge 130/2001.

ART. 78

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:
 - a) Un necroforo.
2. Qualora nella dotazione organica dell'Ente risulti mancante la figura del necroforo, o lo stesso se pur previsto, sia assente le funzioni del medesimo saranno garantite dall'Ente con il ricorso a Ditte esterne specializzate.

ART. 79

1. In quanto responsabile del servizio il necroforo:
 - a) Ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del DPR 10 settembre 1990, n° 285;
 - b) Tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del DPR di cui sopra;
 - c) È tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco, chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale;
 - d) Consegna un esemplare del registro di cui sopra, ad ogni fine anno, all'archivio Comunale e conserva l'altro presso il servizio di custodia.

ART. 80

1. In quanto custode del cimitero il necroforo:
 - a) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere, come previsto dall'art. 23 del DPR 10 settembre 1990, n° 285;
 - b) Assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, estumulazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
 - c) Si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano interamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - d) Vigila affinché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue attinenze e affinché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - e) Esegue lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori oltre allo sgombero della neve sul suolo viabile;
 - f) Impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

CAPO X

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO

ART. 81

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari di cui al Capo XXI del DPR 285/90 e preesistenti alla data di entrata in vigore del T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265, sono soggetti, come il cimitero Comunale, alla vigilanza dell'Autorità Comunale.
- ~~2. Per la conservazione delle urne cinerarie in luoghi al di fuori del Cimitero Comunale valgono le norme di cui alla Legge 30/03/2001 n. 130, che potranno avere concreta applicazione a seguito dell'emanazione e dell'entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui all'art.3 della suddetta Legge 30 marzo 2001 n.130; nel frattempo si applicano le disposizioni di cui agli artt.101 e 102 del DPR 285/90..~~

CAPO XI

NORME DI SERVIZIO

ART. 82

1. Speciale incarico del necroforo è quello delle tumulazioni ed estumulazioni, inumazioni ed esumazioni dei cadaveri, ai sensi del disposto del regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale.
2. Il necroforo dipenderà amministrativamente:
 - a) Dall'Ufficio tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, ecc.
 - b) Dall'Ufficio dello Stato civile per la tenuta dei registri.

ART. 83

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal necroforo alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle

camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta l'autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

ART. 84

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione ed inumazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito stabilito dal Piano Regolatore Cimiteriale entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

ART. 85

1. È stretto dovere del necroforo di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e tra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvo gli ordini che gli venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, semprechè queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 62 del presente Regolamento.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami saranno smaltiti ai sensi del D.M. del 15/7/2003 n.254, ed al ddLgs 5/2/1997 n.22, quali rifiuti speciali.

ART. 86

1. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa, ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
2. I parenti dei defunti per i quali è scaduto il periodo di inumazione, semprechè rintracciabili, verranno informati con congruo anticipo mediante avviso scritto circa la data prevista per le esumazioni, e potranno, secondo la loro libera scelta, assistere alle operazioni.
3. Nel caso in cui non sia possibile rintracciare alcun erede o avente diritto, verrà affisso in modo permanente un avviso all'interno del Cimitero, almeno sei mesi prima della data prevista per le esumazioni, scaduto tale termine il Comune provvederà in ogni caso alle operazioni, le ossa verranno deposte nell'ossario comune ed ogni cosa rinvenuta cadrà in proprietà del Comune.

CAPO XII

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 87

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

ART. 88

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà entrare nel cimitero soltanto per servizio del medesimo.
2. È assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio.
3. È proibito l'ingresso ai ragazzi minori di anni 14 se non accompagnati da persone adulte.
4. È vietato passare attraverso i campi e le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso la tomba desiderata.

ART. 89

1. Il viale centrale e laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine, così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata, tagliata o diserbata, quindi smaltita ai sensi dell'art.7, c.2 lettera e) del DLgs 5/2/1997 n.22;
2. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del necroforo raccolte e depositate nell'ossario.

ART. 90

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ART. 91

1. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del necroforo di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni del cimitero qualora, dietro avviso dello stesso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.
3. La manutenzione di tombe, colombari, edicole, tombe di famiglia e qualunque altro ricordo, resta ad esclusivo carico dei rispettivi concessionari o eredi e ad essi si sostituirà il comune con diritto di piena rivalsa o rimborso quando, chiamati a provvedere alla manutenzione, restauro e pulizia, i concessionari o eredi, si rifiutassero o comunque non provvedessero entro il termine loro assegnato dal Sindaco.

ART. 92

1. Il Comune ha diritto di fare rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 93

1. È vietato appoggiare vasi, lumini ed ogni qualsiasi altro oggetto sui marciapiedi, nei viali e nei piazzali, anche sotto i loculi. Tali ornamenti dovranno essere posti negli appositi portaoggetti fissati nelle lapidi.
2. È pure vietato sostituire i portaoggetti fissati nelle lapidi, con altri differenti per forma e colore, senza l'autorizzazione del Sindaco.
3. È proibito aggiungere ulteriori portaoggetti fissati nelle lapidi, senza l'autorizzazione del Sindaco.

4. E' vietata l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione nelle tombe di famiglia, nel periodo dal 1° ottobre al 10 novembre di ogni anno.

ART. 94

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali del cimitero è vietata, come è proibito asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti e le corone.

ART. 95

1. È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni ed esterni del cimitero o alle cappelle, alle lapidi, ecc.
2. È pure proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

ART. 96

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità, al personale addetto od assistente per Legge all'operazione, presenziare alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

ART. 97

1. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal necroforo o da altro personale di Polizia Urbana diffidato e dovrà uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenti contravvenzioni penali ai sensi di Legge.

CAPO XIII

CONTRAVVENZIONI

ART. 98

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n° 1256, come modificati per effetto dall'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n° 603, e dagli artt. 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981, n° 689.

CAPO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 99

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n° 285, e nel T.U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265, fermo restando la facoltà di recepire e rendere transitoriamente applicabili mediante ordinanza sindacale, norme con vigenza temporanea emanate dalle competenti Autorità Nazionali e Regionali.

2. La Giunta Comunale secondo quanto previsto dall'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, provvede a fissare le tariffe relative a concessioni od a servizi cimiteriali, previsti nel presente regolamento; provvede inoltre, di norma con cadenza annuale, alla revisione delle tariffe stesse

ART. 100

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di Legge